



## **Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno del Collegio di Disciplina dell'Università Telematica Giustino Fortunato, costituito ai sensi dell'articolo 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli artt. 26 e 27 dello Statuto di Ateneo.
2. Per le infrazioni e le sanzioni disciplinari, per il rapporto con il processo penale, per i casi di sospensione dei termini del procedimento disciplinare e per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 2 - Funzionamento del Collegio e Presidente**

1. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

### **Articolo 3 - Astensione e ricusazione**

1. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
  - a. situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - b. in ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni.
2. Il docente/ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare può proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio, per i casi di cui al precedente punto 1 del presente articolo, al Presidente del Collegio entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti. Sull'istanza il Presidente del Collegio decide entro i successivi 3 giorni. Sull'istanza di ricusazione relativa al Presidente, decide il Rettore entro 2 giorni.

### **Articolo 4 - Avvio del procedimento e istruttoria del Collegio**

1. Entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti, che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, il Rettore provvede all'avvio del procedimento disciplinare con la formalizzazione della contestazione degli addebiti e, entro i medesimi 30 giorni, provvede a trasmettere gli atti al Collegio, formulando motivata proposta di sanzione.
2. Il Presidente del Collegio, acquisita la documentazione da parte del Rettore provvede, con la massima tempestività, a convocare i componenti del Collegio, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2. Nella medesima riunione il Collegio provvede all'esame della citata documentazione nonché a fissare, tra l'altro, la data di convocazione del docente/ricercatore per il contraddittorio assicurando al medesimo un preavviso di almeno sette giorni.
3. All'audizione innanzi al Collegio partecipa il docente incolpato, assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato.
4. Il Collegio è tenuto altresì a sentire il Rettore o suo delegato.
5. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

### **Articolo 5 - Parere del Collegio e Delibera del Consiglio di Amministrazione**

1. Entro trenta giorni dalla proposta di sanzione da parte del Rettore di cui al precedente art. 4, punto 1, il Collegio esprime un motivato parere vincolante sulla stessa proposta sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore, entro i medesimi trenta giorni di cui al punto 1, formulando parere motivato. Il Rettore provvede con la massima tempestività ad irrogare la censura con proprio provvedimento. In tutti gli altri casi, il Collegio entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al precedente

punto 1, trasmette il suindicato parere vincolante nonché gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.

4. La delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.

5. La delibera è notificata a tutte le parti interessate a cura del Rettore. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione d'una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

6. Avverso il provvedimento sanzionatorio è possibile esperire ricorso al giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro, nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente.

7. Il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso (contestazione degli addebiti).

#### **Articolo 6 - Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento**

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

#### **Articolo 7 - Rapporti con il processo penale**

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, deve essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente deve essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.

3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

#### **Articolo 8 – Riunioni del collegio**

1. Le riunioni del collegio possono avvenire anche per via telematica, ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione contestuale dei partecipanti.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.